

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

PRESUPPOSTI E LIMITI PER DEDURRE IN CASSAZIONE L'OMESSO ESAME DI UN DOCUMENTO

Articolo di Gianluca CASCELLA*

1. Premessa - 2. Il vizio di cui art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - 3. Le modalità di deduzione in sede di legittimità del vizio ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. - 4. Omesso esame di un documento - 5. In conclusione.

1.Premessa

Scorrendo i repertori e le banche dati delle decisioni di legittimità è tutt'altro che infrequente (anzi, il contrario) il riscontro di decisioni della Suprema Corte che affrontano lo scrutinio di motivi di ricorso con i quali viene dedotto il mancato esame di un determinato documento prodotto dal ricorrente (anche incidentale, ovviamente).

La questione è, intuibilmente, di notevole rilevanza pratica, dal momento che per la parte processuale che produce un documento per sostenere le proprie tesi difensive, l'omesso esame dello stesso è suscettibile di determinare un esito sfavorevole della controversia, tutte le volte in cui sul documento in questione la parte medesima aveva incentrato le sue aspettative di un esito favorevole della lite, in ragione della – ritenuta, per la parte che lo ha prodotto – valenza probatoria del documento in questione.

In proposito, va ricordato che alla prova documentale può riconoscersi una funzione sostanzialmente deflattiva del (possibile) contenzioso: essa, infatti, come osservato dalla dottrina, attiene alla manifestazione esteriore di un dato fatto, esistente prima ed a prescindere del processo,¹ per cui proprio grazie alla medesima ed alla possibilità di servirsene al fine di risolvere situazioni di incertezza in ordine a questioni giuridiche risulta possibile anche evitare il ricorso al processo medesimo;² in senso opposto, invece, si esprime più risalente opinione dottrinale, con il sostenere, al contrario, che, prima ed al di fuori del processo nessuna valenza probatoria potrebbe riconoscersi ad un dato documento, dal momento che l'accertamento circa l'esistenza ovvero l'inesistenza di tale efficacia si avrà solo all'esito dell'esame e valutazione da parte del giudice del documento in questione;³ il che non risponde (almeno in parte) al vero, dal momento che, allorquando è il legislatore a predeterminare a monte una specifica valenza probatoria da riconoscersi ad un determinato documento,⁴ non occorre una valutazione dello stesso nel senso di cui

*Già Professore incaricato di Diritto Processuale Civile, Università "Pegaso"; PhD in *Comparazione e Diritti della Persona*; Avvocato cassazionista.

¹ S. SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, 1981, p. 194 e ss.

² S. PATTI, *Le prove*, Milano, 2021, 2^a ed., p. 410.

³ E.T. LIEBMAN, *Norme processuali nel codice civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1948, I, 164.

⁴ Come nel caso dell'atto pubblico fidefaciente ex art. 2700 c.c., tanto per fare un esempio: ipotesi, questa, in cui (come in tutte quelle assimilabili) la prova e la sua efficacia esistono prima ed a prescindere dal processo, il che comporta anche che il mancato esame della stessa è suscettibile di determinare un diverso vizio della decisione, *sub specie* della violazione e/o falsa applicazione di legge.

all'art.116 c.p.c. (e quindi è esclusa ogni discrezionalità e/o prudente apprezzamento dal parte del Giudice) del documento per attribuire (o meno) al medesimo efficacia probatoria; in ogni caso, però, per la dottrina anche in tali casi una interpretazione del documento va comunque compiuta con riguardo alla individuazione del significato del documento stesso, al fine – in caso di chiarezza del testo – di attribuire al medesimo, nel caso concreto, quella valenza probatoria che il legislatore gli ha tributato in astratto, ovvero procedere ad una più ampia analisi e valutazione nel caso in cui l'assenza di chiarezza del testo renda plausibili differenti esiti interpretativi.⁵

Già da tanto appare evidente, allora, come i documenti dei quali può censurarsi il mancato esame in cassazione sono soltanto quelli in grado di determinare l'esito della lite in un senso ovvero in un altro, a seconda dell'esame ovvero mancato esame di esso, o ancora – ma qui la questione è differente, ed è stata risolta da una recentissima decisione delle Sezioni Unite⁶ - nel caso in cui sul contenuto del documento sia caduto un errore percettivo da parte del Giudice che ha emesso la decisione censurata, concretizzatosi nel trarre informazioni dal documento in questione diverse (in tutto e/o in parte) oppure addirittura inesistenti.⁷

In ogni caso, in linea generale, l'omesso esame di un documento va ricondotto al vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, comma 1 c.p.c., con tutte le problematiche che tanto comporta, stante l'attuale orientamento della S.C.

2. Il vizio di cui art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Prima di provare ad esaminare nello specifico la situazione allorquando si lamenti l'omesso esame di un documento, non è superfluo fare brevemente il punto sui caratteri peculiari del motivo di ricorso in questione.

In proposito, occorre innanzitutto ricordare che l'attuale assetto legislativo è frutto di una riforma risalente ormai al 2012,⁸ e che ha sostanzialmente trovato l'avallo e la cristallizzazione in una nota decisione delle Sezioni Unite del 2014,⁹ che ha originato un orientamento sul tema non solo a tutt'oggi immutato, ma anche, continuamente ribadito e difeso;¹⁰ per quanto di interesse in questo contesto, vale osservare che la riforma del 2022 non ha inciso sui motivi di ricorso bensì, avendo eliminato il filtro di cui all'art. 348bis

⁵ S. PATTI, *op. cit.*, p. 412.

⁶ Sez. Un., 5.3.2024, n. 5792, in *Giust. civ.*, Mass., 2024

⁷ Sez. Un., 5.3.2024, n. 5792, *cit.*

⁸Per effetto di quanto disposto dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134.

⁹ Sez. Un., 7.4.2014, n. 8053, in *Guida al Diritto*, 2014, 25, 14.

¹⁰ Da ultimo, Sez. Un., 5.3.2024, n. 5792, in *Giust. civ.*, Mass., 2024.

c.p.c.;¹¹ è stata così cancellata – doverosamente, ad avviso di chi scrive – quella criptica previsione ancorata ad un parametro di eccessiva elasticità, suscettibile di sconfinare nell'arbitrio, quale appunto la <carezza di ragionevole probabilità di accoglimento> e che era risultata destinataria di penetranti (ed anche argute) critiche da parte della dottrina, venendo definita come l'ennesimo <frutto dell'albero avvelenato>.¹²

con la contestuale abrogazione del successivo art. 348^{ter} c.p.c., che come è noto prevedeva la preclusione della possibilità di dedurre in cassazione il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, comma 1 c.p.c. in presenza della c.d. <doppia conforme>,¹³ ha non solo <trasportato> nell'art. 360 c.p.c. la corrispondente previsione di cui alla norma abrogata,¹⁴ ma ne ha anche introdotto una formulazione caratterizzata non solo da un superiore livello di specificità,¹⁵ quanto e soprattutto – e tanto rileva sensibilmente in termini di applicazione pratica della previsione legislativa – da un effetto restrittivo della limitazione introdotta dalla norma, in quanto, come afferma autorevole studioso, la preclusione in questione troverà applicazione *“solo nel caso di conferma integrale, quella cioè che riguarda l'esito ma pure, a monte, gli snodi motivazionali sui quali poggia”*¹⁶, restando invece esclusa l'applicabilità di tale previsione ogni volta in cui la sentenza di appello abbia confermato quella impugnata seguendo un percorso motivazionale diverso.¹⁷

In concreto, il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, rispetto alla precedente formulazione, presenta un contenuto letterale che appare di portata più circoscritta¹⁸ rispetto alla previgente formulazione,¹⁹ oltre che

¹¹La famigerata inammissibilità per <carezza di ragionevole probabilità di accoglimento>, sostituita dalla nuova formulazione dell'art. 348^{bis}, comma 1 c.p.c., secondo cui <Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350^{bis}>.

¹² In questi termini, con indubbia sagacia e pari congruenza con la situazione, si esprime A. M. TEDOLDI, *Il maleficio del filtro in appello*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 2015, 3, p. 751-778.

¹³Nel caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata.

¹⁴ Inserendo un nuovo quarto comma, per effetto dell'art. 3, comma 27, lett. a) num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

¹⁵Il comma predetto, infatti, prevede la citata preclusione nel caso in cui la pronuncia di appello confermi la decisione di primo grado <per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, posti a base della decisione impugnata>.

¹⁶C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo di primo grado e l'impugnazione delle sentenze*, Torino, 2024, p. 572.

¹⁷ C. CONSOLO, *op. loc. cit.*

¹⁸Si prevede, infatti, che la sentenza d'appello è impugnabile 'per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

indiscutibilmente meno chiara, suscettibile, almeno potenzialmente, di far sorgere non pochi dubbi interpretativi, in quanto teoricamente si presta a diverse interpretazioni.

Un valido supporto per comprendere la reale intenzione del legislatore è rappresentato, da un lato, dai lavori preparatori e, dall'altro, dal criterio ermeneutico storico-sistematico:²⁰ al riguardo, si può affermare che l'oscurità del testo viene illuminata e disvelata dalla chiarezza dei lavori preparatori, il che non si riscontra tanto di frequente, invero.

A tale proposito, infatti, si è osservato in dottrina che, quanto al primo aspetto, lo scopo dell'intervento è rappresentato dal perseguimento di una sensibile riduzione della possibilità di dedurre in cassazione il vizio di motivazione al fine di alleviare il carico di lavoro della Corte, ponendo un freno ad uno smodato utilizzo, nei motivi di ricorso, del vizio di cui al n. 5, mentre dal secondo punto di vista l'interpretazione della norma coerente con il sistema e con la finalità perseguita è quella che conduce a ritenere che la *ratio legis* dell'introduzione della norma vada individuata nella riduzione al massimo della possibilità di dolersi in cassazione per eventuali vizi di motivazione nei casi in cui non sia utilizzabile lo strumento previsto dal comma 7 dell'art. 111 Cost.²¹

Fermo quanto appena rilevato, però, non si può far a meno di osservare, condividendo quanto in proposito affermato da autorevole studioso, che la suddetta riforma non solo non costituisce per nulla una innovazione, bensì un ritorno al passato, essendo stata sostanzialmente restaurata, con la riforma del 2012, la formulazione della norma contenuta nel codice del 1942, ma si rivela, altresì, errata e pericolosa.²²

Infatti, l'aver escluso, sostanzialmente, la possibilità di far valere un vizio di motivazione in tutti i casi in cui la motivazione stessa non possa dirsi totalmente omessa, mentre da un lato non permetterà certo alla Corte di concentrarsi in via esclusiva (o quasi) sullo *ius constitutionis*, dall'altro (*ndr* è questo il grosso problema) finirà sia per non abbattere il contenzioso, sia per pregiudicarne, per le parti innanzitutto, l'effettiva utilità, con evidente compromissione del loro diritto alla difesa, in quanto sostanzialmente non in grado di assicurare una decisione effettivamente giusta:²³ restringere sempre

¹⁹Che invece prevedeva la possibilità di impugnare la decisione di merito in cassazione allorché la stessa presentava una motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

²⁰ C. DI IASI, *Il sindacato sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali*, in *La Cassazione Civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di M. Acierno, P. Curzio, A. Giusti, 3^a ed., Bari, 2020, p. 381 e ss.

²¹ C. DI IASI, *op. loc. cit.*

²² C. CONSOLO, *op. cit.*, p. 569 e ss.

²³ C. CONSOLO, *op. loc. cit.*

di più le possibilità di impugnare le decisioni costituisce una scelta sbagliata e censurabile, come rileva l'autorevole dottrina innanzi citata, dal momento che "l'esigenza di seri meccanismi di verifica della qualità della decisione non è però un lusso, ma una necessità, e ciò vale anche per le sentenze di appello ed anche per il profilo motivatorio, come dimostra il fatto che quella della insufficienza motivatoria effettiva, e non solo denunciata dalla parte, era un'esperienza quasi all'ordine del giorno in cassazione, quando ancora denunciabile".²⁴

Occorre invero ricordare che il medesimo studioso già all'alba dell'entrata in vigore della riforma del 2012 si era mostrato estremante - e giustamente, ad avviso di chi scrive - critico nei confronti della novella di cui alla l. 134/2012, censurando la *voluntas legis* finalizzata ad alleggerire il nostro sistema delle impugnazioni, considerate un lusso garantistico che nuoce alla ragionevole durata del processo, con il rischio di una parziale "dissoluzione" della funzione rimediale tradizionalmente assicurata, nel processo civile italiano, sino a pochi anni addietro, dalle impugnazioni.²⁵

Con riguardo ai termini concreti in cui il vizio previsto dal n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c. viene ricostruito da dottrina e giurisprudenza, si osserva che, per la dottrina il vizio in questione integra un vizio di attività del Giudice, ovvero un c.d. *error in procedendo*, che si differenzia dal vizio di giudizio, o *error in iudicando*.²⁶ una distinzione che, per quanto rileva in questa sede osservare, è stata sia autorevolmente criticata, con l'affermarsi che la stessa non sarebbe concretamente ammissibile in ragione del fatto che ciascuno dei vizi contiene, almeno in parte, anche l'altro,²⁷ sia altrettanto autorevolmente difesa, con l'osservarsi come la stessa, invece, trovi pienamente ragione di esistere in ragione del fatto che i diversi *errores* riguardano aspetti differenziati del giudizio, quali da un lato il suo corretto svolgimento dal punto di vista procedimentale e, dall'altro, il merito di esso.²⁸

Vizio che, come invece osservato da altra opinione, si colloca al di fuori del perimetro segnato dalla citata distinzione tra *errores in procedendo* ed *errores in iudicando*, in ragione delle sue indiscutibili peculiarità; si afferma al

²⁴ C. CONSOLO, *op. loc. cit.*

²⁵ C. CONSOLO, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: impugnazioni a rischio di "svaporamento"*, in *Il Corriere giuridico*, 2012, 10, p. 1133 e ss.

²⁶ Nota e risalente è la distinzione tra *errores in procedendo*, quindi vizi di attività del giudice, ed *errores in iudicando*, quali vizi nella formulazione del giudizio di diritto, G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, 3a ed., rist., Napoli 1965, 1023 e s., 1030 e ss.; P. CALAMANDREI, *Sulla distinzione tra "error in iudicando" ed "error in procedendo"*, in *Studi sul processo civile*, I, Padova, 1930, p. 213 e ss.

²⁷ S. SATTA, *Corte di cassazione*, voce (dir. proc.civ.), in *Enc. dir.*, X, Milano 1962, 807, p. 811 e s.

²⁸ F. CARNELUTTI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, 5^a ed., Roma 1956, p. 172 e s

riguardo, infatti, che “*Il vizio di motivazione (id est, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti) è estraneo alla rigida alternativa tra vizi in procedendo e vizi in iudicando, come ben si capisce ove che si tenga conto che il vizio deve risultare dal testo della sentenza: donde si tratta di un ibrido, atteso che nessun vizio in procedendo tollera di essere accertato nei limiti di ciò che risulta dal testo; ed egualmente l'errore in iudicando, soggetto al principio iura novit curia, è sempre autonomamente apprezzabile, nei limiti ovviamente delle censure consegnate ai motivi di ricorso e salvo che non richieda separati accertamenti in fatto*”²⁹; ma non solo, in quanto al vizio in questione, secondo la medesima opinione deve riconoscersi natura sostanzialmente ambigua, in quanto esso “*corrisponde invece a un ibrido appunto perché esula dall'alternativa costruita attorno alle categorie dei vizi della decisione (errores in procedendo o errores in iudicando). L'unica eccezione è data dal caso in cui la motivazione sia del tutto mancante sotto l'aspetto materiale e grafico, o sia solo apparente, o sia incomprensibile e risolva in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; nella quale ipotesi peraltro sarebbe da soppesare la nullità della sentenza come atto processuale in sé e per sé considerato (art. 132 c.p.c.)*.”³⁰

Fermo quanto innanzi, il vizio in questione viene così ricostruito in ragione del fatto che esso si sostanzia nel venire meno, da parte del giudice di merito, ad un suo preciso dovere, che è quello di prendere in considerazione, ai fini dell'emananda decisione, ovviamente nel caso in cui la parte che li allegghi sia stata in grado di fornirne la prova all'interno del processo, tutte le circostanze fattuali addotte dalle parti in causa;³¹ tuttavia, è da tenere presente che non ogni circostanza fattuale, se non esaminata, è suscettibile di integrare, in caso di suo mancato esame da parte del giudice di merito, il vizio in questione, occorrendo invece che il fatto in questione sia in possesso di una determinata caratteristica; infatti, come rilevato da autorevole dottrina, all'espressione contenuta nella novellata formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (ovvero “fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”) va attribuito il significato di circostanza fattuale che, se il giudice la avesse tenuta in considerazione, lo avrebbe indotto a decidere in modo differente.³²

Il motivo di cui al n. 5, come rilevato da altra autorevole dottrina, si colloca *borderline* con l'esame del fatto, senza tuttavia debordare in

²⁹ F. TERRUSI, *Il sindacato di legittimità sulla motivazione: quando la cassazione scivola nel merito*, in www.ilprocessocivile.it, 27.7.2017.

³⁰ F. TERRUSI, *op. cit.*

³¹ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile, II. Il processo di cognizione*, Torino, XXIX ed., 2024, p. 467.

³² C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *op. loc. cit.*

quest'ultimo, in quanto con esso si fa valere non un errato giudizio, bensì, a monte, l'invalidità del giudizio medesimo siccome viziato da un errore nel procedimento che ha portato alla sua formulazione;³³ il motivo in questione, per tale opinione, deve essere correttamente ricondotto al novero degli *errores in procedendo*, poichè tramite esso "si censura il mancato rispetto delle norme del codice (art. 132) e della stessa costituzione (art. 111) che impongono l'obbligo di motivazione ed esigono che la motivazione sia effettiva."³⁴

Per la giurisprudenza, poi, il vizio di motivazione denunciabile per cassazione ai fini dell'articolo 360, n. 5 del c.p.c. deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);³⁵ si afferma poi, specularmente, che il non soddisfacente (o asseritamente incongruente) esame di elementi istruttori (come chiaramente sono i documenti prodotti in giudizio) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice³⁶; infine, si osserva come si posizioni al di fuori del perimetro applicativo del vizio di legittimità previsto dall'art. 360, comma 1 n. 5 del c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare in sé il convincimento che il giudice di merito si è formato, ai sensi dell'articolo 116 del cpc, in esito all'esame del materiale probatorio e al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto da ciò evincibili, perché spetta unicamente al giudice del merito la valutazione della prova e perché è sempre esclusa in cassazione ogni nuova valutazione dei fatti.³⁷

3. Le modalità di deduzione in sede di legittimità del motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Occorre prima di tutto evidenziare che il fatto asseritamente non esaminato deve presentare caratteristiche specifiche per poter rientrare nella previsione di cui al citato n. 1.

Deve trattarsi, infatti, di un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto

³³ C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. II, *Il processo di primo grado e l'impugnazione delle sentenze*, Torino, 2024, p. 568 e ss.

³⁴ C. CONSOLO, *op. loc. ult. cit.*

³⁵ Cass. civ., sez. I, 20.10.2023, n. 29194, in *Guida al Diritto*, 2024, 3.

³⁶ Cass. civ., sez. I, 20.10.2023, n. 29194, *cit.*

³⁷ Cass. civ., sez. I, 20.10.2023, n. 29194, *cit.*

dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell'essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall'aver formato oggetto di controversia tra le parti,³⁸ sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l'omesso esame di elementi istruttori precostituiti o costituendi qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.³⁹

Tanto premesso, va osservato che, con nota decisione delle Sezioni Unite, i giudici di legittimità hanno tracciato un chiaro percorso per (provare a) far valere in cassazione il vizio in questione, dettando rigorose prescrizioni per la valida formalizzazione del motivo di ricorso di cui al n. 5 dell'art. 360,1° comma c.c.

In tale prospettiva, infatti, si è affermato che il ricorrente (anche incidentale, ovviamente) nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. e art. 369, comma 2, n. 4), c.p.c., deve indicare innanzitutto il *fatto storico*, di cui deduca il mancato esame, nonché il *dato*, testuale o extratestuale, dal quale sia possibile evincere l'esistenza del fatto medesimo, ed ancora il *come* ed il *quando* il fatto medesimo, all'interno del quadro processuale, abbia dato origine ad una discussione tra le parti e, *last but not least*, il perchè il fatto stesso si assuma essere *decisivo*⁴⁰ anche se non va trascurato che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, in *re ipsa*, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, come si è già osservato.⁴¹

Secondo la giurisprudenza di legittimità, risultano idonei ad integrare la nozione di "fatto" accolta dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: i) un vero e proprio "fatto", da intendersi in senso storico e normativo, e però tanto un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo), quanto un fatto secondario (cioè un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale), con esclusione, quindi, di una "questione" e/o di un "punto";⁴² ii) uno specifico accadimento e/o una altrettanto precisa circostanza fattuale, concetti da intendersi in senso storico-naturalistico;⁴³ iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, con le relative ricadute in termini di diritto da essi determinate;⁴⁴ iv) infine, una vicenda la cui esistenza sia possibile ricavare dal testo della sentenza o dagli

³⁸ Cass. civ., sez. VI (3), 27.1.2023, n. 2595, in *Giust. civ.*, Mass., 2023.

³⁹ Cass. civ., sez. VI (3), 27.1.2023, n. 2595, *cit.*

⁴⁰ Sez. Un. 7.4.2014, n. 8053, in *Foro it.*, 2015, I, 209.

⁴¹ Sez. Un., 22.9.2014, n. 19881, in *Foro it.*, 2015, I, 209.

⁴² Cass. civ., sez. trib., 13.12.2017, n. 29883, in *Giust. civ.*, Mass., 2017.

⁴³ Sez. Un., 23.3.2015, n. 5745, in *Giust. civ.*, Mass., 2015.

⁴⁴ Cass. civ., sez. I, 5.3.2014, n. 5133, in *Giust. civ.*, Mass., 2014.

atti processuali.⁴⁵

In ogni caso è da tenere presente che, come rilevato dalla dottrina, del concetto di "decisività" è possibile rinvenire, nella giurisprudenza di legittimità, due diverse interpretazioni, l'una, più rigorosa e restrittiva, che si riscontra allorché la Corte ha esaminato direttamente ed espressamente il citato concetto della "decisività", al fine di verificarne la ricorrenza o meno nel caso concreto, allorché, invece, il concetto in questione è rimasto, per c.d., sullo sfondo, senza divenire oggetto di espresso e specifico esame, la Corte lo ha ricondotto ad un livello di influenza, rispetto all'esito della decisione, sicuramente inferiore, qualificandolo infatti come mera idoneità del fatto medesimo a determinare un esito diverso della lite in questione;⁴⁶ in ogni caso, per la dottrina decisiva deve ritenersi quel fatto che, se esaminato dal giudice di merito, lo avrebbe condotto ad assumere una decisione differente rispetto a quella concretamente adottata⁴⁷.

Inoltre, sempre a proposito del concetto di "decisività", la giurisprudenza ne afferma l'esistenza allorché sussista il nesso eziologico tra la circostanza fattuale di cui il ricorrente si duole del mancato esame e la soluzione adottata dal Giudice;⁴⁸ al riguardo, infatti, si è affermato che *"E' necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato a una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base,"*⁴⁹ il che ha fatto affermare ad un autore come, in tal modo, al fine di verificare se il fatto il cui esame si assume essere stato omesso risulti effettivamente in possesso del carattere in questione, sarà inevitabile, per la Corte, esaminare anche tutte le altre risultanze istruttorie acquisite, appunto al fine di verificare se il fatto in questione sia realmente in possesso di tale efficacia, finendo per ampliare il controllo sul fatto da parte della Cassazione,⁵⁰ forse anche oltre quanto prevedibile e previsto, in tale prospettiva.

La circostanza che la nuova formulazione – *post* riforma 2012 – contenga il chiaro riferimento al "fatto" e non più al "punto", come invece in precedenza, viene ritenuta apprezzabile dalla dottrina, siccome in grado di apportare un superiore livello di specificità e tecnicismo al testo: si afferma infatti, a tal proposito, che *"sotto il profilo teorico, la circostanza è di non poco momento, posto che il sostantivo [punto] costituisce termine atecnico col quale è possibile individuare qualunque fatto, elemento, questione, situazione o circostanza in ordine alla quale la motivazione possa ritenersi viziata, mentre il*

⁴⁵ Sez. Un. 7.4.2014, n. 8053, *cit.*

⁴⁶ C. DI IASI, *op. cit.*, p. 395.

⁴⁷ B. SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*, 5^a ed., Milano, 2015, p. 588.

⁴⁸ Cass. civ., sez. II, 27.8.2018, n. 21223, in *Giust. civ.*, Mass., 2018.

⁴⁹ Cass. civ., sez. II, 27.8.2018, n. 21223, *cit.*

⁵⁰ A. SALETTI, *Il controllo della motivazione della sentenza nel giudizio di cassazione italiano dal 1865 ad oggi*, in *Rivista di diritto processuale*, 2018, 965 e ss.

concetto di fatto è più specifico, sia dal punto di vista storico che da quello giuridico."⁵¹

Infine, circa l'essere stato, il fatto in questione, oggetto di discussione tra le parti, la dottrina afferma che il predetto fatto deve avere costituito (un) motivo del contendere, senza poter essere ritenuto come pacificamente acquisito al *thema probandum et decidendum* del processo.⁵²

4. L'omesso esame di un documento.

Nel caso in cui il fatto decisivo di cui si denuncia l'omesso esame da parte del giudice di merito sia costituito da un documento, la S.C. è consolidata nel ritenere che tale vizio potrà essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non soltanto di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la *ratio decidendi* venga a trovarsi priva di fondamento;⁵³ ne consegue che la denuncia in sede di legittimità dovrà necessariamente contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe, senza dubbio alcuno, dato luogo ad una decisione diversa,⁵⁴ dovendosi quindi trattare di fatti in grado di determinare senza dubbio un esito differente della controversia.⁵⁵

In ordine alle concrete modalità con le quali i principi suddetti vadano applicati in termini di redazione del ricorso per cassazione e quindi, sostanzialmente, i loro riflessi sulla tecnica redazionale del medesimo, i giudici di legittimità hanno affermato che, qualora si denunci in sede di legittimità l'omessa valutazione di prove documentali, è onere del ricorrente non solo di trascrivere nel ricorso il testo integrale o quanto meno la parte significativa del documento in questione, ma altresì di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate con riguardo ad esso nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione documentale, che - non equivalendo di per sé ad allegazione del fatto di cui il documento è supporto narrativo - non comporta per il giudice alcun onere in esame e ancora meno

⁵¹ C. DI IASI, *op. cit.*, p. 390-391.

⁵² G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2013, p. 199.

⁵³ Cass. civ., sez. I, 8.4.2024, n. 9211, in *Giust. civ.*, Mass., 2024.

⁵⁴ Cass. civ., sez. I, 8.4.2024, n. 9211, *cit.*

⁵⁵ Cass. civ., sez. I, 8.4.2024, n. 9211, *cit.*

di considerazione ai fini della decisione;⁵⁶ tali adempimenti sono necessari anche qualora si deduca un vizio di violazione di legge, costituendo evidente applicazione del principio di specificità e autosufficienza del ricorso di cui all'art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto;⁵⁷ tanto si rende indispensabile, come pure affermato dalla S.C., onde consentire alla Corte di esercitare il controllo della decisività del documento non valutato o insufficientemente valutato:⁵⁸ in proposito, infatti, si è affermato che *"Qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l'asserito omesso esame di un document è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione del contenuto dell'atto nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di deliberare la decisività della risultanza stessa;"*⁵⁹ ancora, la possibilità di far valere il vizio di cui al n. 5 è stata di recente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità nei confronti di una consulenza tecnica d'ufficio, affermandosi che *"L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare."*⁶⁰

Va infine osservato come la deducibilità in cassazione del vizio di omesso esame di un documento decisivo non è senza limiti, in quanto essa risulta preclusa nel caso in cui il giudice di merito abbia accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio: in tal caso, per i giudici di legittimità, non è configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso;⁶¹ nel caso in cui, invece, la parte assuma di aver prodotto il documento in questione e che il giudice di merito ha commesso un errore nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo in

⁵⁶ Cass. civ., sez. lav., 24.3.2022, n. 9646, in *Giust. civ.*, Mass., 2022.

⁵⁷ Cass. civ., sez. lav., 24.3.2022, n. 9646, *cit.*

⁵⁸ Cass. civ., sez. lav., 4.3.2014, n. 4980, in *Giust. civ.*, Mass., 2014.

⁵⁹ Cass. civ., sez. lav., 4.3.2014, n. 4980, *cit.*

⁶⁰ Cass. civ., sez. III, 21.3.2024, n. 7716, in *Giust. civ.*, Mass., 2024.

⁶¹ Cass. civ., sez. II, 11.6.2018, n. 15043, in *Giust. civ.*, Mass., 2018.

questione, allora il rimedio per provare a far valere tale preteso errore è rappresentato esclusivamente dalla revocazione ordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ovviamente ricorrendone, nel caso di specie, le condizioni.⁶²

5. In conclusione.

Per concludere queste brevi riflessioni occorre interrogarsi sul se la situazione, per come innanzi si è provato a descrivere, debba ritenersi cristallizzata ed immodificabile, oppure se vi siano – ed in caso affermativo, quali – margini per predicare un diverso approccio alla questione, nella prospettiva di incrementare le possibilità di tutela delle parti, a fronte dell'indubbia loro compressione derivante dalla nuova formulazione del n. 5 dell'art. 360, comma 1 c.p.c., e dalla correlata introduzione dell'istituto della c.d. "doppia conforme".

Orbene, se è vero che, come ci ricorda la giurisprudenza di legittimità, la formulazione dell'art. 360, comma 5, c.p.c. ha la finalità di evitare l'abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte, quale giudice dello *ius constitutionis* e non dello *ius litigatoris*, se non nei limiti della violazione di legge,⁶³ con conseguente possibilità di far valere eventuale vizio di motivazione solo quando l'anomalia consti in una violazione della legge costituzionale, rappresentata da 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili', nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile',⁶⁴ non di meno non può ritenersi tollerabile che la norma in questione (*rectius*, la sua concreta interpretazione per come esposta dal diritto vivente che emerge dalle decisioni della S.C.), nelle sue concrete applicazioni per come palesate dalla giurisprudenza di legittimità, si riveli uno strumento ingiustificatamente limitativo, nel caso di sua applicazione distorta e/o a fini esclusivamente deflattivi, del diritto alla difesa delle parti, essendo indubbiamente indispensabile trovare una interpretazione di essa che risulti in grado di realizzare un corretto bilanciamento tra i contrapposti interessi: il che appare ancora più indispensabile ove si tenga presente che in dottrina si è al riguardo affermato come si assista ad un "*progressivo assottigliamento delle maglie attraverso cui poter denunciare in cassazione il*

⁶² Cass. civ., sez. II, 11.6.2018, n. 15043, *cit.*

⁶³ Cass. civ., sez. lav., 26.10.2020, n. 23441, in *Giust. civ.*, Mass., 2020.

⁶⁴ Cass. civ., sez. lav., 26.10.2020, n. 23441, *cit.*

*vizio di motivazione*⁶⁵

In proposito, autorevole dottrina già innanzi citata appare favorevole al recupero di spazi impugnatori della motivazione attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che permettesse di far valere i vizi di motivazione esclusi dal perimetro applicativo dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. come innanzi descritto, riconducendoli all'alveo del vizio di cui al n. 4, sostanzialmente ricostruendo una motivazione illogica e/o insufficiente come vizio di attività del Giudice, per non essersi attenuto alla previsione dell'art. 132 c.p.c.;⁶⁶ a tale prospettiva si affianca una differente opzione interpretativa, che – al pari della precedente – sottende la consapevolezza di come la riforma del 2012 abbia reso senza dubbio più complicato l'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, essendo il ricorrente chiamato ad illustrare alla Corte il modo in cui errori di insufficiente o contraddittoria ricostruzione della *questio facti* abbiano viziato la successiva attività di riconduzione della fattispecie concreta nel perimetro applicativo della norma, determinando una situazione di falsa applicazione della norma medesima, con conseguente necessità di ricondurre il vizio logico di insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione su fatto decisivo all'interno del n. 3 dell'art. 360 c.p.c.⁶⁷

Per addivenire ad ottenere tutela secondo tale prospettazione, ad avviso del predetto studioso il ricorrente è onerato di dedurre che il fatto decisivo è stato ricostruito dal giudice di merito in modo insufficiente ovvero contraddittorio, con conseguente riflesso pregiudizievole in termini di applicazione, da parte del giudice di merito, delle norme giuridiche in cui inquadrare la fattispecie concreta, risultando le stesse violate e/o falsamente applicate;⁶⁸ con la conseguenza che, se il fatto fosse stato ricostruito con il sostegno di una motivazione sufficiente dal punto di vista logico, o comunque non inficiata da contraddittorietà, il giudice di merito non avrebbe commesso i suddetti errori, in quanto o non avrebbe sussunto il fatto sotto la norma alla quale, invece, lo ha concretamente ricondotto, o comunque lo avrebbe fatto in modo diverso, pertanto con riflessi applicativi differenti, o ancora lo avrebbe sussunto nel perimetro applicativo di altra norma.⁶⁹

In tal modo, allora, ad avviso della richiamata opinione, formulando la censura nei termini innanzi indicati, si andrà a contestare al giudice di merito

⁶⁵ R. POLI, *Le modifiche relative al giudizio di cassazione*, in Punzi C., *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014*, Torino, 2015, p. 279

⁶⁶ C. CONSOLO, *op. ult. cit.*, p. 569.

⁶⁷ R. FRASCA, *Spigolature sulla riforma di cui alo d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. 134 del 2012*, in www.judicium.it, par. 5.

⁶⁸ R. FRASCA, *op. loc. cit.*

⁶⁹ R. FRASCA, *op. loc. cit.*

un (ben diverso, all'evidenza) errore di diritto, dal momento che, avendo il giudice del merito ricostruito il fatto in modo insufficiente e/o logicamente contraddittorio, avrà commesso un errore in tale ricostruzione, errore che, a sua volta, ha originato un *error iuris*, deducibile in cassazione in modo, evidentemente, meno problematico, attraverso la deduzione del vizio di cui al 360, comma 1 n. 3;⁷⁰ ancora, va dato conto che ulteriore opinione dottrinale ha invece nettamente affermato come, l'effetto della nuova formulazione del n. 5 di cui al comma 1 dell'art. 360 c.p.c. sia stato, in evidente contrapposizione con la *voluntas legis* sottostante, quello di introdurre, sul piano applicativo, un vero e proprio giudizio sul fatto, anche se caratterizzato da limiti precisi al suo concreto esplicarsi, quali, da un lato, l'oggetto di esso, rappresentato dalla vicenda effettivamente dipanatasi nei precedenti gradi di giudizio e, dall'altro, la tipologia di vizio che tale giudizio mira ad indagare, ovvero l'omesso esame del fatto in questione.⁷¹

Qualunque sia la soluzione cui si intenda aderire, parimenti difficilmente revocabile in dubbio è il fatto che il controllo sulla motivazione della sentenza civile rappresenta una esigenza di civiltà giuridica assolutamente irrinunciabile, a prescindere dai corsi e ricorsi storici (e soprattutto legislativi, come dimostra l'esperienza della formulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., ad oggi interessata da ben tre modifiche) ed è un aspetto che qualsiasi legislatore, di qualunque colore politico, deve e dovrà tenere ben presente ogni volta che intenda intervenire sul quel cantiere aperto di riforme che risulta essere ormai da molti (anzi, troppi) anni il processo civile italiano, come del resto ulteriormente confermato dalle recentissime proposte di modifica e correttivi attualmente in cantiere per la riforma Cartabia, auspicando che le stesse – *si parva licet componere magnis* – non si concretizzino in uno degli ennesimi casi in cui, mutuando il titolo della famosa favola di Esopo, la montagna partorisce un topolino.

⁷⁰ R. FRASCA, *op. loc. cit.*

⁷¹ B. SASSANI, *op. cit.*, p. 586 e ss.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
